



TRIBUNALE DI BRINDISI

UFFICIO ESECUZIONI CONCURSUALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Sergio MEMMO - Presidente
dott. Francesco GILIBERTI - Giudice estensore
dott. Antonio Ivan NATALI - Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento unitario n. 142-1/2025 R.G. Proc. Unit. per l'apertura della liquidazione controllata promosso

DA

PALMA ALESSANDRO (C.F.: PLMLSN80L26B180O),

con l'assistenza dell'O.C.C., dott. **MARIO MARCIELLO**,

rappresentato e difeso dall'avv. **PAOLO CANTELMO**;

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso depositato in data 9 settembre 2025 da **ALESSANDRO PALMA** con l'assistenza del dott. **MARIO MARCIELLO**, O.C.C./professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi "*O.C.C. I DIRITTI DEL DEBITORE BRINDISI – SAN MICHELE SALENTINO*", consumatore sovraindebitato a norma dell'art. 2, lett. c) C.C.I.I., con il quale ha avanzato richiesta di apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio a norma dell'art. 269 C.C.I.I.;

vista la relazione redatta dall'O.C.C. ex art. 268 comma 3 quarto periodo C.C.I.I., da cui è dato desumere: la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore; le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

considerato, in particolare, che, sulla base degli atti, la liquidazione è idonea a garantire un risultato utile ai creditori: a fronte di una debitoria ammontante a € 90.000,00 circa, escluse le spese preventive della procedura, come da ricorso del 14.04.2025 depositato il 09.09.2025, il patrimonio del debitore oggetto di liquidazione consta, per un periodo di tre anni dall'apertura della procedura, della somma mensile di circa € 450,00 derivanti dall'eccedenza del reddito mensile netto (circa € 2.570,25, comprensivi della pensione percepita dalla madre del ricorrente, ~~██████████~~ pari a € 9.903,91 annui) rispetto alle spese necessarie per il mantenimento della famiglia;

sentito il Giudice relatore già nominato con decreto del 30.09.2025;

rilevato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 C.C.I.I.;



rilevato, pertanto, che la liquidazione della differenza tra il reddito mensile netto di PALMA Alessandro e le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare – il cui valore è stato stimato in complessivi €.16.200,00 – appare idonea a consentire il pagamento delle spese di procedura e la distribuzione di attivo ai creditori per un periodo di tre anni dall'apertura della procedura;

visto l'art. 270 C.C.I.I.;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore di **ALESSANDRO PALMA** (C.F.: **PLMLSN80L26B180O**);

NOMINA

quale Giudice delegato, il dott. Francesco GILIBERTI;

quale liquidatore, il professionista già nominato O.C.C., dott. **MARIO MARCIELLO**;

ORDINA

al debitore – se non già in atti - il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando il presente provvedimento titolo esecutivo suscettibile di essere portato in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216 comma 2 C.C.I.I.;

DISPONE

a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito *internet* del tribunale o del Ministero della Giustizia e nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ORDINA

al liquidatore la trascrizione della sentenza presso i competenti Uffici di Conservatoria dei RR.II. immobiliari e/o del P.R.A., laddove nel patrimonio da liquidare vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

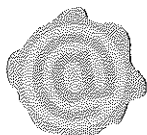
MANDA

al liquidatore per la notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e alla Cancelleria per gli altri adempimenti di legge.

Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 02/10/2025.

Il Giudice estensore
dott. Francesco GILIBERTI

MARIA
GIOVANNA
COLELLI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
08.11.2025
11:45:27
GMT+01:00



Il Presidente
dott. Sergio MEMMO

